



**COMUNE DI MONTEMONACO**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**  
*Servizio Polizia Locale*

*Ordinanza n.13 del 10/06/2021*

*Prot. 3875/2021*

**Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale in località Foce**

**IL SINDACO**

**EVIDENZIATO** che nel corso dell'ultima stagione estiva, a seguito della fine del lockdown conseguente il Sars-covid19, il territorio di questo Ente è stato visitato da numerosi frequentatori e ciò ha causato spesso problemi di congestione di traffico ed auto parcheggiate lungo le sedi stradali;

**DATO ATTO** che tale problematica si è manifestata maggiormente nella frazione Foce in quanto, tale località è punto di partenza per escursioni verso il monte Vettore, il Lago di Pilato e Palazzo Borghese;

**OSSERVATO** che, con riferimento alla Frazione di Foce, a causa della mancanza di sufficienti spazi di sosta, durante la stagione turistica l'accesso del pubblico avviene disordinatamente attraverso la sosta in aree non idonee;

**RITENUTO** pertanto opportuno, al fine di evitare il ripetersi di tale problematica la quale potrebbe essere causa di incidenti, di discussioni tra utenti della strada con conseguenze di pubblica incolumità, ricercare tutte quelle soluzioni mirate ad individuare siti da adibire a posti macchina da utilizzare temporaneamente ed in emergenza;

**DATO ATTO** che a tal fine questo Ente, nella località Foce ha individuato un'area idonea allo scopo, da utilizzare soltanto nel corso della stagione estiva, distinta con la particella n. 40 del foglio di mappa n. 27, attualmente nella disponibilità di questo Ente;

**RITENUTO NECESSARIO** destinare la citata area alla sosta temporanea di autoveicoli qualora ragioni di congestione di traffico lo richiedano e comunque soltanto durante la stagione estiva senza che ciò determini la variazione urbanistica del terreno;

**EVIDENZIATO** l'utilizzo di detta area per lo scopo di cui trattasi non comporta alcun danneggiamento a specie floreali e arboree;

**VISTI:**

-il D.lgs. n. 1 del 2.1.2018 "CODICE DI PROTEZIONE CIVILE" il quale all'articolo 3, comma 1, individua il Sindaco quale autorità di Protezione Civile;

-l'articolo 50, commi 4 e 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente disposizioni in materia di "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia";

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento è rivolto ad una generalità di persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

**ORDINA**

Per quanto esposto in premessa:

**1) DI UTILIZZARE** l'appezzamento di terreno ubicato in località Foce e distinto con la particella n. 40 del foglio di mappa n. 27 del quale questo Ente ha la disponibilità, ad area di sosta autoveicoli da utilizzare in emergenza per evitare problemi di congestione di traffico e di pubblica incolumità, solamente nel corso della stagione estiva;

**2) DI INCARICARE** l'ufficio di Polizia Locale di provvedere a quanto ritenuto necessario per poter al meglio utilizzare l'area nonché della necessaria vigilanza e segnaletica;

## **DISPONE**

**Che** la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed altri i mezzi di comunicazione e trasmessa:

- Alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- Alla stazione dei Carabinieri di Montemonaco;
- Alla stazione Carabinieri Parco di Montemonaco - Gruppo Carabinieri Forestale;
- Al Comando di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri (MC);
- All'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini

## **INFORMA**

**Che** avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Comune di Montemonaco, li 17/06/2021

**IL SINDACO**

*Francesca Grilli*



*[Handwritten signature]*